



COMUNE DI RIO SALICETO
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA ED IL
BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28 ottobre 2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 25 settembre 2017

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 – Profili istituzionali
- Articolo 2 – Normativa di riferimento
- Articolo 3 – Valori etici e culturali
- Articolo 4 – Competenze del Sindaco
- Articolo 5 – Tutela degli animali

TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Articolo 6 – Definizioni
- Articolo 7 – Ambito di applicazione
- Articolo 8 – Esclusioni

TITOLO III- DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 9 – Detenzione di animali
- Articolo 10 – Divieti e obblighi
- Articolo 11 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Articolo 12 – Abbandono di animali
- Articolo 13 – Detenzione di cani od altri animali (cavalli, somari, ovini, bovini ecc...) in proprietà confinati con la pubblica via o altra proprietà privata.
- Articolo 14 – Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
- Articolo 15 - Avvelenamento di animali
- Articolo 16 – Divieto di offrire animali in premio ,vincita, oppure omaggio
- Articolo 17 – Esposizioni animali
- Articolo 18 – Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

TITOLO IV – CANI

- Articolo 19 – Attività motoria e rapporti sociali
- Articolo 20 – Detenzione dei cani
- Articolo 21 – Caratteristiche e dimensione dei recinti o box
- Articolo 22 – Conduzione di cani- Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Articolo 23 – Aree e percorsi destinati ai cani
- Articolo 24 – Obbligo di raccolta degli escrementi
- Articolo 25 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- Articolo 26 - Accesso degli animali negli uffici e negli esercizi pubblici
- Articolo 27 - Accesso dei cani guida di persone non vedenti
- Articolo 28 – Caudotomia, conchectomia e taglio delle corde vocali
- Articolo 29 - Documenti da portare al seguito

TITOLO V - GATTI

- Articolo 30 – Definizione dei termini usati nel presente titolo
- Articolo 31 – Divieti
- Articolo 32 – Gatti di proprietà
- Articolo 33 – Gestione delle colonie feline da parte dei/delle gattari/gattare
- Articolo 34 – Colonie feline
- Articolo 35 - Detenzione dei gatti di proprietà

TITOLO VI – ALTRI MAMMIFERI

- Articolo 36 – Conigli da compagnia
- Articolo 37 – Furetti
- Articolo 38 – Piccoli roditori
- Articolo 39 - Detenzione di mammiferi non appartenenti alla specie sopra indicate

TITOLO VII - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 40 – Detenzione di volatili

Articolo 41 – Dimensione delle gabbie

Articolo 42 – Divieto di alimentazione dei colombi

TITOLO VIII – ANIMALI ACQUATICI

Articolo 43 – Detenzione di specie animali acquatiche

Articolo 44 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

TITOLO IX – RETTILI E ANFIBI

Articolo 45 – Detenzione di rettili e anfibi

Articolo 46 – Dimensioni e caratteristiche di acquari, terra -acquari e gabbie

Articolo 47 – Tartarughe

Articolo 48 – Modalità di detenzione di animali esotici

TITOLO X - EQUIDI

Articolo 49 – Principi distintivi

Articolo 50 – Idoneità e limitazioni all'uso dell'equide

TITOLO XI - MACELLAZIONE E INUMAZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 51 – Macellazione ad uso familiare

Articolo 52 - Macellazione rituale islamica

Articolo 53 – Inumazione di animali

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54 – Sanzioni

Articolo 55 – Vigilanza

Articolo 56 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Articolo 57 - Norme transitorie

Articolo 58 – Integrazioni e modificazioni

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Rio Saliceto, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura, la conservazione e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile ad un corretto e sano equilibrio dell'ambiente.
2. Il Comune di Rio Saliceto condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco il 15/10/1998 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente.
Pertanto il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Rio Saliceto individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto dell'ambiente e di tutti gli esseri viventi che lo compongono.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
5. Gli interventi di pianificazione del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 – Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è quella vigente in materia al momento della redazione del presente regolamento

- Artt. 823 e 826 del Codice Civile;
- Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" (G.U. n.178 del 31/7/2004);
- Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" (G.U. n. 30 agosto 1991)
- Legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione" (C.I.T.E.S)
- Legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
- DPR 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Legge Regionale 8/1994 "Tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Legge Regionale 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";
- Legge Regionale 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale", e relative Delibere attuative;
- Ordinanza ministeriale 27/08/2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani" (GU 213 del 10/9/2004);
- Decreto Legislativo n. 285 del 1992 "Nuovo Codice della Strada"
- Legge Regionale 15/2006 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna"
- Delibere della Giunta Regionale 394/06 e 647/07 "Istruzioni tecniche di attuazione della L.R. 5/2005"
- DPR 31/03/1979 "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato"

Art. 3 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Rio Saliceto, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e della socializzazione in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della terza età.

2. Il Comune di Rio Saliceto, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso il canile intercomunale, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

3. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

4. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista del proprio paese ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

Art. 4 - Competenze del Sindaco.

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile:

1. Esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. Promuove la cura e la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché di quelle rientranti nell'elenco delle specie ritenute cacciabili nel rispetto di quanto previsto nella specifica normativa.

3. Vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi

Art. 5 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

2. Il Comune , in base alla L. 281/1991 ed alla L.R. 27/2000, alla L.R. 5/2005 n.27 ed alla L.R.17/02/2005 n. 5 , promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.

4. La Polizia Municipale vigilerà sulla attuazione del presente regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 – Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di cui alla L. 14 agosto 1991 n°281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà nonché a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.157

Art. 7 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali (ivi comprese quelle tutelate da Leggi specifiche) che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Rio Saliceto.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 6.

Art. 8- Esclusioni.

Fatti salvi gli illeciti penali e/o amministrativi previsti dalle Leggi vigenti le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche e domestiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - Detenzione di animali.

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dello stesso.
2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli tenuto conto della specie e della razza alla quale appartengono.
5. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche etologiche, anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
6. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
7. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale, è tenuto ad adottare ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
8. Il detentore di cani o altri animali in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è tenuto a vigilare affinché essi non creino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, impedendo insistenti e prolungati strepiti, latrati o guaiti"

Art. 10 – Divieti e obblighi

1. È vietato porre in essere atti lesivi, attivi od omissivi, dell'integrità fisica di qualsiasi animale e inoltre percuoterli, sottoporli a fatiche, sforzi eccessivi o rigori climatici ingiustificati per la loro specie o razza e per le loro caratteristiche individuali.
2. È vietato apporre agli animali collari che provochino stimolazioni elettriche.
3. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a esposizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.

4. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo periodico del loro stato di salute.
5. È vietato detenere stabilmente animali in terrazze o balconi privi di idoneo ricovero avente le caratteristiche specificate nel presente regolamento. È vietato isolare gli animali in rimesse, cantine o soffitte, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. È vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. È vietato addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a stimolazioni con collari elettrici o elettronici, con le punte, violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. È vietato l'utilizzo di collari elettrici, collari con le punte rivolte all'interno, che infastiscano o spaventino l'animale.
9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento; sono assolutamente vietati scommesse e combattimenti tra animali di qualsiasi tipo.
10. Sono vietate su tutto il territorio comunale l'esposizione e la vendita di animali colorati artificialmente.
11. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei bauli ciechi delle auto.
12. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi ed avere adeguata areazione.
13. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite veicoli di qualunque genere.
14. Chiunque assista o determini l'investimento di un animale è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL o alle Forze dell'Ordine, affinché venga attivato il necessario soccorso dal Servizio Veterinario dell'Azienda ASL.
15. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre, prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
16. Chiunque detenga un animale a qualsiasi titolo è tenuto a garantire l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario.

Art. 11- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona ed a quella alloctona presente stabilmente sul territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 12- Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona, alloctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 27/2000 la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono. All'abbandono si applica pertanto quanto previsto dal legislatore regionale, fatte salve eventuali responsabilità penali a carico del trasgressore.

3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

4. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

5. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed la sicurezza altrui.

6. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare danneggiamento a cose.

Art. 13- Detenzione di cani od altri animali (cavalli, somari, ovini, bovini ecc.) in proprietà confinanti con la pubblica via o altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino nell'altra parte della recinzione.

Art. 14- Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- areazione del veicolo;
- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste per sgambare e per le necessità fisiologiche.

4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Art. 15 - Avvelenamento di animali.

1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie animali, e rese note dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

3. I metodi di derattizzazione devono essere tali da ridurre al minimo le sofferenze degli animali verso i quali sono indirizzate.

4. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi anche se in omaggio.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.

Art.17 – Esposizioni di animali

1. E' vietata alle attività commerciali che vendono animali l'esposizione di animali in vetrina, ad esclusione di acquari, terrari e gabbie di volatili. Nel caso di questi ultimi, gli animali dovranno essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere; dovranno inoltre avere a disposizione acqua e cibo. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.

2. In qualsiasi attività commerciale non di settore, in luoghi e locali pubblici, è vietato utilizzare ed esporre animali vivi, a titolo di richiamo ed attrazione, salvo acquari.

3. E' espressamente vietato il commercio ambulante o occasionale di animali oggetto del presente regolamento.

4. È fatto obbligo agli esercizi commerciali di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita.

5. È fatto obbligo agli esercizi commerciali di dare indicazioni sulle esigenze degli animali che vengono acquistati e di fornire l'esatta età dei cuccioli.

Art. 18 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.

2. Il divieto di cui al comma 1 che precede non si applica alle strutture circensi che recano al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, a condizione che siano rispettati i requisiti strutturali come da Delibere della Giunta Regionale 394/06 e 647/07.

3. Fermo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 è fatto comunque obbligo ai circhi attendati nel territorio del Comune di Rio Saliceto con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
 - disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 6 della Legge 150/1992,
 - assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - tenere a opportuna distanza animali tra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e di gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda/predatore;
 - garantire che le strutture godano di arricchimenti ambientali e siano collocate in modo da non consentire a terzi il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo;
 - esporre gli animali al pubblico esclusivamente negli orari di spettacolo e/o intrattenimento, ossia durante l'esibizione dei medesimi e solo all'interno della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.
4. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:
- a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
 - b) elenco completo ed aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
 - c) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
 - d) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
 - e) planimetria con data e firma;
 - f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.

Titolo IV – CANI

1. Ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 27/2000, i cittadini proprietari o detentori di cani provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina, entro trenta giorni dall'acquisto o dal possesso dell'animale, e alla conseguente identificazione tramite tatuaggio o inserimento di microchip, effettuata da medico veterinario, e restituzione della relativa documentazione all'Anagrafe Canina entro 30 giorni.
2. Per i cani qualificati "a rischio di aggressività", si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia specifica.
3. Per i proprietari di cani vengono istituiti percorsi formativi, sulla base di criteri e linee guida di programmazione stabilite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il rilascio di specifica attestazione denominata "patentino". Tali corsi sono organizzati da parte del Comune congiuntamente con l'Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione con l'Ordine Provinciale dei medici veterinari, la Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di Protezione degli Animali.
4. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
5. Il comune in collaborazione con il servizio veterinario dell'Azienda USL, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 22.
4. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi devono essere sempre accompagnati dal loro proprietario o da altro detentore.
5. E' permesso trasportare in automobile un solo cane in modo però che non costituisca impedimento alla guida; se si devono trasportare più animali è obbligatorio che siano custoditi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria, come previsto dal codice della strada.
6. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane al di sotto di 2 mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

Art. 20 - Detenzione dei cani

È vietato detenere cani legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena non inferiore a otto metri, misurati con la catena posta a terra; la catena è scorrevole su di un cavo aereo e dotata di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso, dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.

Art. 21- Caratteristiche e dimensioni dei recinti o box

1. Qualora si intenda detenere un cane all'interno di un recinto, per ogni cane, fino a 10 kg. di peso, la superficie di base del recinto non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8. Per cani di peso superiore la superficie prevista è di 13 mq.

Per ogni cane in più si aggiungeranno 3 mq. per i cani fino a 10 kg, e 5 mq per i cani di peso superiore. Ogni recinto non può contenere più di 4 cani. Sono esclusi gli eventuali cuccioli in fase di allattamento.

2. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo (naturale o artificiale) dalle intemperie e dall'esposizione al sole. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati, oltre al tetto, ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero collocata in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. In ogni caso i locali di ricovero devono essere dotati di sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

3. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà notificare all'anagrafe canina ogni eventuale cucciolo nato, entro il termine di trenta giorni, con l'indicazione del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.

Art. 22- Conduzione dei cani- Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, ove non sussistano divieti di accesso per ragioni specifiche e/o di carattere eccezionale motivate con apposita "ordinanza".

2. Durante la conduzione di cani sulle aree aperte al pubblico indicate al comma 1 del presente articolo, i proprietari e/o detentori sono tenuti:

ad utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 compresi quelli retrattili, oltre a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

Nei luoghi affollati particolarmente in occasione di fiere, sagre, feste, mercati, ecc. e nei locali pubblici i cani, oltre che condotti a guinzaglio, dovranno essere costantemente muniti di idonea museruola.

Sono esonerati dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani in dotazione alle forze armate ed ai corpi di polizia se utilizzati per servizio e i cani dei cacciatori durante l'attività venatoria esclusivamente nelle apposite zone di caccia i quali dovranno rimanere sotto la stretta sorveglianza e custodia degli accompagnatori.

Sono fatte salve le aree di sgambamento appositamente predisposte dal Comune.

3. È vietato l'accesso ai cani alle aree giochi per bambini, quando le stesse siano a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o altri diversamente abili.

Art. 23- Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nelle aree verdi, giardini e parchi pubblici è opportuno, se sussistono i requisiti tecnici prescritti, che vengano individuate aree apposite per la sgambatura dei cani. Tali aree sono individuate, allestite ed attrezzate ai sensi dell'art.21 della Legge Regionale n.27/2000.

2. Nelle aree attrezzate i cani possono essere lasciati liberi senza guinzaglio o museruola, sotto la responsabilità del proprietario o detentore a qualsiasi titolo. Il cane di carattere aggressivo deve comunque essere munito di museruola.

3. Al Comune compete in particolare:

- a) l'allestimento dell'area compresa la realizzazione della recinzione, degli eventuali arredi e della cartellonistica informativa ;
- b) la manutenzione straordinaria e ordinaria dell'area, relativa alle componenti vegetali e agli arredi della stessa.

4. All'interno delle aree riservate ai cani e ai relativi conduttori è obbligatorio:

- utilizzare l'area in modo consono alla funzione per cui è stata predisposta;
- introdurre al massimo 5 cani contemporaneamente, sempre che tali animali siano docili e socievoli. In caso di grande affluenza, ogni animale può permanere al massimo per venti minuti;
- far indossare la museruola nel caso di cani impegnativi, la cui aggressività non può essere facilmente controllata;
- provvedere alla totale asportazione delle deiezioni solide depositate dai propri cani, conferendole successivamente nell'apposito cestino portarifiuti;
- evitare l'accompagnamento dei cani femmina nei periodi in cui l'animale è in calore;
- evitare la lotta e qualsiasi altra spiacevole azione nei confronti di altri cani;
- non gettare rifiuti;
- non danneggiare gli arredi, le attrezzature e le piante presenti sulle aree;
- mantenere costantemente chiuso il cancello di accesso;
- non introdurre cicli, motocicli e simili;
- rispettare il silenzio dalle ore 23.00 alle ore 08.00 nei giorni festivi e pre-festivi e dalle ore 23.00 alle ore 7.00 negli altri giorni.

Art. 24- Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di cani, durante la conduzione degli stessi, hanno l'obbligo di portare con sé apposita paletta o sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta ed al corretto conferimento degli escrementi. Tali strumenti devono essere esibiti su richiesta agli incaricati della vigilanza di cui all'art.56.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro, comprese le aree di sgambamento) dell'intero territorio comunale.
4. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non si applicano ai proprietari e/o detentori di animali impiegati in pubblici servizi o quali accompagnatori delle seguenti categorie di persone: non vedenti e ipovedenti.

Art. 25 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio comunale sono assicurati dal Comune di Rio Saliceto mediante la struttura del canile intercomunale.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Canile, la Polizia Municipale o l'Ufficio Anagrafe Canina, per il suo recupero.
3. Nel caso in cui il proprietario si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più cani, come previsto dall'art. 12 della L. R n. 27/2000, dovrà inoltrare domanda al Sindaco e fornire le adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta. Se la cessione è motivata dall'aggressività del cane, l'Amministrazione Comunale segnalerà al Servizio Veterinario dell'Azienda USL la presenza di tali cani per i provvedimenti conseguenti. Il Dipartimento Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.Usl di Correggio, attiverà la procedura per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata previsto dalla Delibera Regionale n. 647/2007, saranno altresì attivati i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione dalle morsicature.
4. L'accettazione della richiesta sarà comunque subordinata a situazioni di priorità e/o emergenza pubbliche e verrà valutata e gestita in accordo con il gestore del canile Intercomunale mediante liste d'attesa.
5. Se i motivi di cessione non sono accoglibili la rinuncia a favore del Comune avverrà in forma onerosa in conformità al tariffario applicato dal gestore del Canile.
6. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 20 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, il Comune di Rio Saliceto segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
7. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari e microchippatura, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta.
8. Il Comune favorisce le adozioni dei cani e dei gatti presenti nel canile intercomunale.
9. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che hanno precedenti penali, tanto per violazioni amministrative in materia di maltrattamento di animali, quanto in materia di esercizio della caccia e della pesca.

10. Chi intende adottare un animale deve essere identificato mediante documento di riconoscimento in corso di validità dal responsabile del canile

Art. 26 - Accesso degli animali negli esercizi e negli uffici pubblici.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Rio Saliceto, salvo quelli per cui è previsto il divieto ai sensi delle norme esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono animali negli uffici pubblici, locali pubblici e pubblici esercizi, dovranno farlo usando il guinzaglio e ove sia necessario, anche apposita museruola, qualora gli stessi possano determinare danni agli altri frequentatori, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. E' vietato l'accesso ai cani nei negozi di vendita di alimenti e all'interno dei supermercati.

4. I cani possono accedere, se muniti di guinzaglio e museruola, nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

5. E' facoltà del gestore o proprietario di pubblici esercizi vietare l'accesso ai cani, segnalando tale divieto all'ingresso del locale.

Art. 27- Accesso dei cani guida di persone non vedenti

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.

Art.28 - Caudotomia, conchectomia e taglio delle corde vocali

1. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

a) recisione delle corde vocali b)

taglio delle orecchie

c) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 29 - Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.U.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.

3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque giorni verrà applicata la sanzione prevista.

Titolo V - GATTI

Art. 30- Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. I cittadini che si occupano di nutrire ed accudire le colonie di gatti sono comunemente denominati gattari/gattare.

Art. 31 – Divieti

1. È fatto espresso divieto di sottoporre i gatti, sia liberi, sia di proprietà, alla deungulazione ovvero di procedere all'asportazione della prima falange del dito.

Art. 32– Gatti di proprietà

1. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, è auspicabile che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 33 – Gestione delle colonie feline da parte dei/delle gattari/gattare

1. Il Comune riconosce valore l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie, segnalando al Comune i gatti da sterilizzare e quelli che necessitano di cure.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti delle colonie censite, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 34 – Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Rio Saliceto che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni di volontariato ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute. Dovrà essere redatto un albo delle colonie e/o oasi feline e per ciascuna di esse dovrà essere individuato un responsabile e messo a disposizione specifico recapito. L'Amministrazione comunale potrà individuare tale responsabile anche attraverso l'attivazione di apposite convenzioni con associazioni di volontari operanti sul territorio.
3. Il riconoscimento di nuova colonia felina, sarà effettuato dal Comune su richiesta inoltrata al Sindaco dal cittadino che l'individua e ne potrà divenire referente.

4. Il Comune stipula convenzione con il servizio veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente per la sterilizzazione dei gatti randagi, maschi e femmine, appartenenti alle colonie feline. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione o per eventuali cure, dovrà essere effettuata dai/dalle gattari/e. Una volta sterilizzati i gatti sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario. (Per quanto riguarda la limitazione delle nascite, si rimanda a quanto definito dall'art. 23 della L.R. 27/2000)

5. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat salvo in caso di evidente necessità. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio, sia pubblico che privato o parte di esso, urbano o extraurbano, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile.

Art. 35 - Detenzione dei gatti di proprietà.

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.

E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportino e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

TITOLO VI- ALTRI MAMMIFERI

Art. 36 - Conigli da compagnia

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.

2. E' vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.

3. E' severamente vietato liberarli in aree pubbliche o di campagna.

4. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.

5. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

Art. 37 – Furetti

1. Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 1 metro quadro, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.

2. E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

3. I furetti nati in cattività vanno microchippati dal detentore come i genitori che lo sono già all'atto dell'acquisto.

Art. 38 - Piccoli roditori

1. Le gabbie per i criceti e gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

Art. 39– Detenzione di mammiferi non appartenenti alla specie sopra indicate

Al fine di mantenere quanto più inalterate le caratteristiche etologiche e di benessere degli animali menzionati in questa sezione trovano applicazione le norme della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 e dei successivi provvedimenti attuativi.

Titolo VII – ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 40 Detenzione di volatili

1. I volatili (escluse le razze regolamentate da apposite leggi sulla caccia ed esotiche), per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse dovranno essere tenute in idonee condizioni igieniche e non essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti, inoltre dovranno essere mantenute le condizioni di alternanza di illuminazione della giornata (giorno/notte), nonché di areazione

Art. 41- Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
2. a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 42- Divieto di alimentazione dei colombi

1. È vietato alimentare piccioni nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato. Tale divieto vige anche nelle aree private, quando ciò crei inconvenienti igienico sanitari che interessino la comunità.
2. I proprietari degli immobili predispongono interventi finalizzati ad evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei colombi.
3. I proprietari, i conduttori o amministratori di edifici pubblici e privati devono effettuare altresì la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili ecc.), mediante asportazione del guano e disinfestazione.

TITOLO VIII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 43 Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente almeno in coppia.

Art. 44- Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso la capienza non potrà essere inferiore a 30 litri d'acqua.
2. È vietato l'utilizzo e la vendita di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO IX – RETTILI E ANFIBI

Art. 45- Detenzione di rettili e anfibi

1. Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere. In particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali.

2. Devono essere evitate in ogni caso situazioni di sovrappopolamento.

Art. 46– Dimensioni e caratteristiche di acquari, terra acquari e gabbie

1. Acquari, terra acquari e gabbie (di seguito nominati "contenitori") devono essere predisposti in modo tale da evitare la fuga degli animali detenuti.

2. I contenitori devono presentare internamente angoli e bordi arrotondati e superfici lisce che evitino il rischio di abrasioni per gli animali durante le loro attività quotidiane.

3. I contenitori devono duplicare gli elementi essenziali dell'ambiente naturale delle specie in essi detenute.

4. I contenitori devono presentare un sistema di areazione, un sistema di termoregolazione e un sistema di illuminazione correttamente funzionanti e tarati secondo le esigenze delle specie detenute.

5. Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in ogni direzione, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, e l'inversione del senso di marcia o della traslazione. La lunghezza e la larghezza dei contenitori devono rispondere entrambe ai seguenti parametri percentuali minimi: anfibi, sauri e loricati, 300 % della lunghezza massima del corpo dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); serpenti, 70 % della lunghezza dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 20% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); tartarughe, 500 % della lunghezza massima del carapace dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore).

Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere comunque inferiori a cm 60x40, altezza cm 35 (incremento del 30% della superficie per ogni esemplare presente nel contenitore oltre al primo).

6. I contenitori che detengono specie con abitudini anfibe devono presentare un settore destinato all'immersione fornito di termoregolatore, pompe e filtri funzionanti che garantiscano la corretta temperatura e pulizia dell'acqua, ed un settore destinato alla vita subaerea agevolmente raggiungibile dagli esemplari detenuti. Entrambi i settori devono avere dimensioni tali da permettere in ciascuno i movimenti agevoli degli animali in ogni direzione.

7. Nei contenitori devono essere sempre presenti: un substrato regolarmente pulito da deiezioni, resti di alimento, di esuvie ed altro materiale organico; acqua fresca, pulita e accessibile agli animali; almeno una zona di rifugio entro la quale gli animali possano agevolmente nascondersi alla vista e al contatto degli altri animali presenti all'interno e all'esterno del contenitore nonché dell'uomo; appigli e posatoi per le specie in grado di arrampicarsi

Art. 47– Tartarughe.

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona (specie ad es. Pseudemys, Trachemys, Chrysemys), di inviare comunicazione di possesso al Comune di residenza.
2. Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la fauna autoctona, oltrechè rappresentare un pericolo potenziale per la salute pubblica essendo vettori di particolari patologie e un danno economico rilevante per le Amministrazioni Pubbliche, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.
3. Il Comune, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un costante monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

Art. 48 – Modalità di detenzione di animali esotici.

1. Oltre agli obblighi di denuncia all'Autorità competente previsti dalle leggi vigenti, è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
2. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.
3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.
4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.
6. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.
7. Gli animali palustri devono essere tenuti in contenitori dotati di settore con acqua e di altro con lettiera umida, per consentire agli animali di riposare a terra senza nuotare continuamente.
8. I terrari per animali non palustri devono disporre di contenitori con acqua potabile accessibile agli animali.

TITOLO X- EQUIDI

Art. 49 Principi distintivi

1. L'equide destinato alle corse, all'attività ippica in genere, all'attività di terapia assistita e alla trazione di vetture pubbliche non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport ma, in quanto essere senziente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Gli equidi che vivono all'aperto, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

3. E' fatto assoluto divieto di tenere equidi permanentemente legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri. In entrambi i casi gli animali devono effettuare uscite giornaliere per lo sgambamento.
4. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche animali anziani, malati o femmine gravide.
5. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
6. I proprietari devono farsi carico della pulizia delle deiezioni dei loro animali nelle zone di transito pubblico, ove il transito sia loro consentito.

Art. 50- Idoneità e limitazioni all'uso dell'equide

1. L'idoneità dell'equide che deve trainare vetture pubbliche e/o private rilasciata nei termini previsti dalla normativa vigente, è requisito necessario per esercitare il trasporto.
2. Gli equidi che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli e foraggiarli regolarmente. Gli equidi che svolgono attività di trazione di vetture devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.
3. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata e la sola andatura consentita è il passo.
4. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
5. L'utilizzo di animali appartenenti alla specie prevista dal presente titolo in uso alle Forze Armate e/o dell'Ordine, è regolamentato da propria normativa.

TITOLO XI- MACELLAZIONE E INUMAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 51 Macellazione ad uso familiare

1. La macellazione di suini per il solo uso privato familiare, può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Sindaco ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 13 del Regio Decreto 3298/28, sentito il parere del competente Servizio Veterinario dell'AUSL di Correggio. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato idoneo sistema di stordimento dell'animale ai sensi del D.Lgs. n. 333 del 01/09/1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini, ovini, caprini ed equini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita del pubblico.

Art.52 - Macellazione rituale islamica

1. Detta pratica che avviene tramite sgozzamento dell'animale non prevede lo stordimento dell'animale, in Italia , è autorizzata dal Decreto Legislativo 333/1998 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento"

Art. 53 – Inumazione di animali.

1. In attuazione del Regolamento CE 1069-2009 è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini), previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali in terreni di privati cittadini.

Titolo XII- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione.

2. Per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Il Comune, sempre in caso di violazione di quanto stabilito dall'art. 18, ha inoltre facoltà di ordinare la cessazione immediata dell'attività e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi ovvero il diniego della concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.

3. Per le inosservanze delle norme di cui agli artt. 13, 14, 22, 23, 24, 26, 29, 51, 53, e per ogni violazione al presente regolamento non espressamente sanzionata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

4. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della legge 689/1981 (assunzione di informazioni, raccolta di dati, svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente Regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

5. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dalla normativa vigente, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, dal proprietario come responsabile in solido.

6. Ai sensi dell'art.16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

7. Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art.11 della Legge n.689/1981.

8. L'organo competente a ricevere il rapporto dagli organi di vigilanza e a irrogare la sanzione amministrativa è il Sindaco, al quale gli interessati entro 30 giorni possono far pervenire scritti difensivi o chiedere di essere sentiti personalmente.

Art. 55 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e, per le proprie attribuzioni, il personale veterinario della Azienda USL e dei tecnici di Polizia Veterinaria, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile aventi la qualifica di guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi, oltre che tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Articolo 56- Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. In particolare, viene interamente abrogato il Titolo 5 "Animali" (artt. 30, 31, 32, 33) del regolamento di Polizia Urbana e Rurale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64/2003

Articolo 57- Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, il medesimo entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Durante detto periodo l'Amministrazione Comunale, le Associazioni di volontariato, gli organi di controllo, gli enti deputati sono tenuti a dare la più ampia diffusione possibile delle norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 58 – Integrazioni e modificazioni

1. Il presente Regolamento potrà successivamente essere modificato o integrato al fine di migliorarlo e/o uniformarlo ad eventuali future normative regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.